



Comune di Sant'Angelo in Vado

Provincia di Pesaro Urbino

Settore Amministrativo – Servizio Edilizia Pubblica

“Allegato A.1” alla determinazione n. 135 del 16/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la legge regionale Marche n. 36 del 16/12/2005 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 19/03/2024 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina l'assegnazione di alloggi di E.R.P. sovvenzionata;
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL 18/08/2000, n. 267;
Vista la determinazione n.135 del 16/04/2024 con cui è stato approvato il presente bando;
Pubblica il presente:

<p style="text-align: center;">BANDO DI CONCORSO per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel comune di Sant'Angelo in Vado</p>
--

ART. 1 - A CHI È RIVOLTO IL BANDO

1. Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato degli affitti.

Art. 2 - CITTADINI CHE POSSONO FARE LA DOMANDA

1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani o di un paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale; la durata biennale del permesso di soggiorno, deve essere maturata alla data di presentazione della domanda o comunque alla scadenza del bando (si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa);
 - b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel comune di Sant'Angelo in Vado alla data della pubblicazione del bando,
 - c) non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unita collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo

familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta Regionale con l'atto previsto dal comma 2, dell'articolo 20-quinquies;

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE non superiore al limite determinato annualmente dalla Giunta regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatesi nell'anno precedente. Per i cittadini extracomunitari, ad esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d. lgs. 251/2007, aventi la residenza fiscale in un paese diverso dall'Italia, devono presentare, ai fini della verifica del requisito del reddito del proprio nucleo familiare, la documentazione reddituale e patrimoniale fornita da tale paese, tranne l'ipotesi in cui convenzioni internazionali dispongano diversamente ovvero le relative rappresentanze diplomatiche e consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione
Tale reddito, per l'anno 2024, è fissato in euro **13.699,00** e tale limite risulta aumentato del 20% per le famiglie mono-parentali (euro **16.439,00**);

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

e-bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

Il requisito di cui alla lettera e bis) non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera;

2. I requisiti sopra detti per l'accesso all'alloggio ERP devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda e limitatamente ai requisiti di cui alle lettere c) ed e) anche da tutti i componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'eventuale assegnazione dell'alloggio e successivamente nel corso della locazione.

Art. 3 - NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L.R. n. 36/2005 per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

2. Qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato ai sensi dell'art. 2 comma 1° lettera C) della L.R. 16 dicembre 2005, l'ISEE da assumere a riferimento ai fini dell'accesso e dell'attribuzione del punteggio è quello del nucleo familiare di origine fermo restando eventuali diverse disposizioni della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente al requisito di cui alla lettera c), anche da tutti i componenti del nucleo familiare di origine, inclusi i componenti del nuovo nucleo.
Non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo di origine;

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione al Bando pubblico deve essere presentata in bollo da € 16,00 utilizzando **esclusivamente** l'apposito modello scaricabile dal sito *internet* <http://www.comune.santangeloinvado.pu.it/> Sezione "Avvisi e bandi" e su Albo pretorio *online*, o disponibile presso l'Ufficio Segreteria del comune nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
2. La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà, dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tali da rendere chiari quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.
3. **La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa.**

Art. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Copia documento di identità del richiedente;
- Copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Copia attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell'Isee. in corso di validità del nucleo familiare del richiedente; in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero il richiedente, per l'attribuzione del punteggio, è tenuto a presentare autocertificazione attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare;
- Eventuali documenti richiesti per ottenere particolare punteggio, espressamente indicati nella domanda stessa (presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap; abitazione in un alloggio improprio o antigienico; provvedimento esecutivo di rilascio dell'abitazione; verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero).

Le dichiarazioni rese ed i documenti presentati saranno oggetto di controllo in qualsiasi fase del procedimento anche successivo alla formulazione della graduatoria definitiva, inoltre il Comune provvederà ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare, anche prima della eventuale assegnazione. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

ART. 6- ENTRO QUANTO TEMPO È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA

1. Le domande possono essere consegnate all'Ufficio Protocollo del comune di Sant'Angelo in Vado – Piazza Umberto I, n. 3 negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13:00) ovvero spedita con Raccomandata A.R. o trasmessa via PEC all'indirizzo: comune.santangeloinvado@emarche.it, **entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro il 01.06.2024, a pena di esclusione;**

2. Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine è aumentato di quindici (15) giorni, pertanto il termine di scadenza è il 17/06/2024.
3. Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale A.R., per la verifica del termine di presentazione, fa fede la data di arrivo all'ufficio protocollo del comune.

Art. 7 - ISTRUTTORIA E GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE

1. Il comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta-
2. Per la formazione della graduatoria (provvisoria e definitiva) il comune si avvale di un'apposita commissione, nominata presso l'Unione montana Alta valle del Metauro, i cui compiti, funzioni e composizione restano stabiliti dalla convenzione a suo tempo sottoscritta tra i comuni e l'Unione. La stessa verifica le condizioni di ammissibilità delle domande, la completezza e la regolarità della compilazione, l'esistenza della documentazione richiesta e assegna i punteggi sulla base del bando di concorso.
3. La graduatoria provvisoria è pubblicata, per almeno quindici giorni, mediante affissione all'albo pretorio *online* e pubblicazione sul sito internet del comune e dell'Unione montana, per la presentazione di eventuali ricorsi;
4. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita, con raccomandata AR o PEC, esplicita informativa motivata per garantire la presentazione delle controdeduzioni, sempre nel termine massimo perentorio di quindici (15) giorni.
5. La Commissione, entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, redige la graduatoria definitiva. La Commissione decide sulle opposizioni pervenute e qualora lo ritenga necessario ed opportuno, può fare esprimere ad eventuali rappresentanti delle Organizzazioni sindacali eventualmente presenti alle sedute, un parere in relazione a fatti e circostanze da questi conosciute; detti pareri non sono ovviamente vincolanti per la Commissione;
6. La Commissione può sospendere i lavori di approvazione della graduatoria definitiva per il tempo necessario ad acquisire eventuali pareri legali o interpretazioni autentiche della Regione;
7. La graduatoria così approvata viene trasmessa al comune, secondo le disposizioni previste nell'art. 7 del regolamento e costituisce provvedimento definitivo e sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. La stessa viene pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune per 15 gg e contestualmente trasmessa all'Ente regionale per l'abitazione pubblica (E.R.A.P). I concorrenti possono impugnare la graduatoria al TAR nei modi e tempi stabiliti dall'ordinamento.

Art. 8 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. In base alla disponibilità degli alloggi il comune informa dell'assegnazione gli aventi diritto assegnandogli un congruo termine per presentarsi presso l'ufficio comunale per la scelta dell'alloggio, che viene effettuata per iscritto dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. (se gli alloggi da assegnare sono in numero superiore ad uno).
2. L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'alloggio entro e non oltre sette (7) giorni lavorativi dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.
3. La mancata presentazione, entro il termine stabilito dal comune per esercitare il diritto di scelta equivale a rinuncia non motivata.

4- L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito in graduatoria ed alle preferenze espresse tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario in riferimento ai parametri indicati nella tabella "B" del regolamento comunale.

5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio, mantenendo il diritto alla conservazione del posto in graduatoria, solo per i seguenti motivi:

- a) alloggio proposto inadeguato al nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 36/2005;
- b) motivi di salute connessi alle caratteristiche e tipologia dell'alloggio proposto certificati dagli organi competenti;
- c) alloggio proposto privo dell'impianto di riscaldamento;

In caso di contestazioni, dubbi interpretativi e contenziosi sarà richiesto il parere della commissione. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta dell'alloggio che si renda disponibile, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata il comune, dichiara la decadenza dal diritto all'assegnazione e la conseguente esclusione dalla graduatoria; nella procedura il comune garantisce agli interessati il diritto al contraddittorio assegnando un termine di dieci (10) giorni per la presentazione di osservazioni o contro deduzioni.

6. Una quota annuale del 25% degli alloggi disponibili, è riservata in favore dei soggetti appartenenti alle categorie sociali come da normativa vigente che sono stati ammessi alla graduatoria, a scorrimento secondo l'ordine in cui si sono collocati nella graduatoria stessa e, precisamente:

- i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
- i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
- i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93.

L'assegnazione degli alloggi riservati annualmente alle categorie sociali previste dall'art.20 quinquies c.2 let. g) della L.R. 36/2005, segue le stesse modalità sopradescritte per la generalità delle assegnazioni

Gli alloggi destinati alle categorie sociali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

7.L'Ente Gestore (ERAP), sulla base dei provvedimenti di assegnazione notificatigli dal comune provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione dei contratti di locazione, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida del comune, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato rinunciario con conseguente esclusione dalla graduatoria-

1. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto di locazione. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal comune con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 9 - CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Pesaro e Urbino (ERAP), secondo quanto previsto dall'art. 20-*quaterdecies* della L.R. Marche n. 36/2005 e succ. integrazioni e modificazioni.

Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella legge regionale 216/12/2005, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
2. Il modulo di domanda debitamente compilato e firmato costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda ed il possesso dei requisiti di accesso, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dal fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente bando.

Sant'Angelo in Vado li, 02/05/2024.

IL RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Martina Battazzi)

